

Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

Già Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università di Catania
Senior Fellow Business School Luiss G. Carli di Roma
Cell. 3477050525

avv.brunocaruso@pec.ordineavvocaticatania.it
prof.avv.brunocaruso@laplaw.it

Avv. Gaetano Sanfilippo

Via Aloï, 26 - Catania (CT)
Tel./Fax 095 536614
Mob. 338 1390959

gaetano.sanfilippo@pec.ordineavvocaticatania.it
g.sanfilippo@laplaw.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.*

Nell'interesse del sig. **VENTURA Vito Concetto**, nato a Catania l'08.12.1973, C.F. VNTVCN73T08C351N, residente in Catania, Villaggio Zia Lisa n. 24, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in foglio separato allegato al presente atto, dagli Avvocati Prof. Sebastiano Bruno Caruso (C.F. CRSSST54A29A522O) e Gaetano Sanfilippo (C.F. SNFGTN89E30C351W), domiciliato presso il loro Studio in Catania, via Aloï n. 26. I difensori dichiarano di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax 095/536614 e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata avv.brunocaruso@pec.ordineavvocaticatania.it e gaetano.sanfilippo@pec.ordineavvocaticatania.it.

- Ricorrente -

Contro

L'Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. (AMTS), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, P. IVA e C.F. 04912390871, con sede in Catania, XIII Strada, Zona Industriale.

- Resistente -

SINTESI DEI MOTIVI DI RICORSO

* L'atto contiene documenti reperibili in ipertesto ai sensi dell'art. 4, co. 1-bis, del DM n. 55/2014.



Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

Già Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università di Catania
Senior Fellow Business School Luiss G. Carli di Roma
Cell. 3477050525

avv.brunocaruso@pec.ordineavvocaticatania.it
prof.avv.brunocaruso@laplaw.it

Avv. Gaetano Sanfilippo

Via Aloï, 26 - Catania (CT)
Tel./Fax 095 536614
Mob. 338 1390959

gaetano.sanfilippo@pec.ordineavvocaticatania.it
g.sanfilippo@laplaw.it

Il ricorso concerne l'illegittima esclusione del sig. Vito Concetto Ventura dalla graduatoria degli idonei della procedura selettiva indetta da AMTS S.p.A. per l'assunzione di conducenti di autobus.

L'esclusione è stata disposta in via automatica sulla base della mera emersione di una risalente condanna penale (1996), peraltro dichiarata estinta nel 2009 e quindi priva di effetti giuridici, senza alcuna valutazione concreta della sua incidenza rispetto alle mansioni da svolgere.

Il provvedimento impugnato risulta, pertanto, viziato per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, avendo la resistente omesso qualsiasi apprezzamento in ordine alla risalenza nel tempo del fatto, alla intervenuta declaratoria di estinzione del reato e alla comprovata affidabilità professionale del ricorrente.

Solo successivamente, in sede di riscontro alla diffida, la resistente ha introdotto una diversa motivazione fondata sulla pretesa omissione dichiarativa, inammissibile in quanto costituente integrazione postuma del provvedimento. In ogni caso, la mancata dichiarazione di un precedente penale estinto e non risultante dal casellario non è idonea a integrare una dichiarazione mendace, né può giustificare l'esclusione.

Ne deriva l'illegittimità del provvedimento impugnato e il diritto del ricorrente alla reintegrazione in graduatoria, con conseguente accesso all'assunzione, essendo lo stesso utilmente collocato e già raggiunto dallo scorrimento.

FATTO

1. Con bando pubblicato in data 24.10.2025 ([doc. 1](#)), l'Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. (AMTS) ha indetto una procedura selettiva pubblica, per soli titoli, finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 22 conducenti di autobus, con profilo professionale di "operatore di esercizio".



Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

Già Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università di Catania
Senior Fellow Business School Luiss G. Carli di Roma
Cell. 3477050525

avv.brunocaruso@pec.ordineavvocaticatania.it
prof.avv.brunocaruso@laplaw.it

Avv. Gaetano Sanfilippo

Via Aloï, 26 - Catania (CT)
Tel./Fax 095 536614
Mob. 338 1390959

gaetano.sanfilippo@pec.ordineavvocaticatania.it
g.sanfilippo@laplaw.it

2. Il bando, all'art. 2, lett. g), prevedeva, tra i requisiti di ammissione, *“non aver a proprio carico condanne penali, anche non definitive, per reati non colposi classificati quali delitti contro la Pubblica Amministrazione (da art. 314 a art. 356 del codice penale), delitti contro l'ordine pubblico (da art. 414 a art. 421 del codice penale), delitti di comune pericolo mediante violenza (da art. 422 a art. 437 del codice penale), delitti contro la libertà sessuale (da art. 519 a art. 537 del codice penale), delitti contro la persona (da art. 575 a art. 623-bis del codice penale), delitti contro il patrimonio (da art. 624 a art. 648 ter.1 del codice penale), delitti in materia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche in forma associativa, previsti dal D.P.R. n. 309/1990 e ss.mm.ii.”.*

3. Il sig. Vito Concetto Ventura presentava regolare domanda di partecipazione alla procedura in oggetto ([doc. 2](#)), allegando la documentazione prevista.

4. All'esito della valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice provvedeva alla formazione della graduatoria degli idonei, nella quale il ricorrente veniva utilmente collocato al 45° posto con punteggio pari a 65,00 punti ([doc. 3](#)).

5. Successivamente, precisamente nella fase c.d. preassunzionale, la società resistente ha avviato controlli amministrativi sui candidati utilmente collocati in graduatoria ([doc. 4](#)), finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati. Nell'ambito di tali verifiche, il ricorrente è stato invitato a produrre il certificato del casellario giudiziale ([doc. 5](#)) e il certificato dei carichi pendenti ([doc. 6](#)), **entrambi negativi**, attestanti l'assenza di iscrizioni e di procedimenti penali in corso.

6. Nonostante ciò, all'esito di ulteriori accertamenti, con nota prot. n. 4244/26 del 17.02.2026 ([doc. 7](#)), è stata comunicata al ricorrente l'esclusione dalla graduatoria degli idonei relativa alla procedura selettiva in oggetto, sul presupposto che *“... a seguito della acquisizione del certificato del casellario giudiziale, richiesto dalla scrivente azienda al Tribunale di Catania, **risultano***



Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

Già Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università di Catania
Senior Fellow Business School Luiss G. Carli di Roma
Cell. 3477050525

avv.brunocaruso@pec.ordineavvocaticatania.it
prof.avv.brunocaruso@laplaw.it

Avv. Gaetano Sanfilippo

Via Aloï, 26 - Catania (CT)
Tel./Fax 095 536614
Mob. 338 1390959

gaetano.sanfilippo@pec.ordineavvocaticatania.it
g.sanfilippo@laplaw.it

a Suo carico alcune condanne ostative all'assunzione e pertanto vengono meno i requisiti di cui all'art. 2 lettera g) del bando stesso".

In altri termini, la società resistente ha disposto l'esclusione del ricorrente in via automatica, **attribuendo rilievo ostativo alla mera esistenza di un precedente penale**, senza alcuna valutazione concreta della sua rilevanza (*infra*).

7. In particolare, in sede di controlli amministrativi preassunzionali, sarebbe emersa una risalente condanna penale a carico del ricorrente, relativa a un episodio di furto, non menzionata nel certificato del casellario giudiziale rilasciato al medesimo, il quale risultava privo di iscrizioni, attestando l'assenza di iscrizioni.

Il riferimento è formulato in termini ipotetici atteso che la società resistente si è limitata a richiamare in modo generico la presenza di "*condanne ostative all'assunzione*", senza alcuna specificazione in ordine ai fatti rilevanti, agli estremi delle pronunce o alla loro attualità, **rendendo così del tutto indeterminato il presupposto dell'esclusione.**

8. Premesso quanto sopra, con sentenza del Pretore di Catania del **18.03.1996**, divenuta irrevocabile il 16.10.1996, è stata applicata al ricorrente la pena di mesi otto di reclusione e lire 400.000 di multa (euro 206,58) per il reato di furto.

Con provvedimento del Giudice dell'esecuzione del 07.11.2009 ([doc. 8](#)), **il suddetto reato è stato dichiarato estinto**, con conseguente eliminazione di ogni effetto penale della condanna.

Nonostante la estrema risalenza del fatto (oltre trent'anni fa) e l'intervenuta estinzione del reato, la società resistente, all'esito dei predetti controlli amministrativi, ha disposto, come sopra accennato, l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria degli idonei.

9. A fronte del citato provvedimento di esclusione, il ricorrente trasmetteva in data 17.03.2026 formale diffida e messa in mora alla società resistente ([doc. 9](#)),



Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

Già Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università di Catania
Senior Fellow Business School Luiss G. Carli di Roma
Cell. 3477050525

avv.brunocaruso@pec.ordineavvocaticatania.it
prof.avv.brunocaruso@laplaw.it

Avv. Gaetano Sanfilippo

Via Aloï, 26 - Catania (CT)
Tel./Fax 095 536614
Mob. 338 1390959

gaetano.sanfilippo@pec.ordineavvocaticatania.it
g.sanfilippo@laplaw.it

chiedendo il riesame della propria posizione e la reintegrazione nella graduatoria degli idonei, evidenziando l'illegittimità dell'esclusione in ragione della risalenza del fatto, dell'intervenuta estinzione del reato e dell'assenza di qualsivoglia valutazione concreta della sua posizione.

In riscontro alla suddetta diffida, con nota prot. n. 8847/26 del 07.04.2026 ([doc. 10](#)), **la società resistente ha introdotto, per la prima volta, una diversa motivazione dell'esclusione**, fondata sull'asserita omessa dichiarazione del precedente penale e sulla pretesa natura "mendace" della domanda di partecipazione. Tale argomentazione, del tutto estranea al contenuto del provvedimento impugnato, il quale si limitava a un generico richiamo alla sussistenza di "condanne ostative", deve ritenersi inammissibile, in quanto espressione di una illegittima integrazione postuma della motivazione (*infra*, in diritto).

10. Si precisa che, ai sensi dell'art. 1 del bando, la società resistente ha provveduto allo scorrimento della graduatoria degli idonei fino alla posizione n. 50, come da Ordine di servizio n. 17 del 11.03.2026, e che il ricorrente risulta collocato al n. 45 della graduatoria, con la conseguenza che, in assenza dell'illegittima esclusione, lo stesso sarebbe stato utilmente destinatario dell'assunzione (*infra*, in diritto).

11. Orbene, la determinazione espulsiva in oggetto risulta adottata in modo del tutto automatico, quale diretta conseguenza della mera emersione della precedente condanna penale, **senza che la società resistente abbia svolto alcuna effettiva valutazione in concreto della posizione del ricorrente**. In particolare, non risulta essere stata compiuta alcuna analisi in ordine alla gravità del fatto, alla sua estrema risalenza nel tempo, all'intervenuta declaratoria di estinzione del reato, né, soprattutto, alla reale incidenza di tale precedente rispetto alle mansioni proprie del profilo di operatore di esercizio, oggetto della procedura selettiva (*infra*, in diritto).



Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

Già Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università di Catania
Senior Fellow Business School Luiss G. Carli di Roma
Cell. 3477050525

avv.brunocaruso@pec.ordineavvocaticatania.it
prof.avv.brunocaruso@laplaw.it

Avv. Gaetano Sanfilippo

Via Aloï, 26 - Catania (CT)
Tel./Fax 095 536614
Mob. 338 1390959

gaetano.sanfilippo@pec.ordineavvocaticatania.it
g.sanfilippo@laplaw.it

Per tali ragioni, il provvedimento di esclusione deve ritenersi illegittimo, in quanto adottato in assenza di una effettiva istruttoria e sulla base di un automatismo incompatibile con i principi che regolano le procedure selettive.

Alla luce dei fatti sopra rassegnati, le condotte assunte dalla AMTS si palesano del tutto illegittime e fortemente lesive dei diritti e degli interessi del sig. Vito Concetto Ventura e per tali ragioni si ricorre al Giudice del Lavoro per i seguenti motivi in

DIRITTO

I. Illegittimità dell'esclusione del ricorrente per violazione del divieto di automatismi espulsivi – Irrilevanza ostativa della condanna penale estinta – Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buona fede.

i. Il provvedimento di esclusione impugnato risulta affetto da violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché da difetto assoluto di istruttoria e motivazione, avendo la società resistente proceduto all'esclusione del ricorrente **in via del tutto automatica**, quale mera conseguenza dell'emersione di una risalente condanna penale.

Emblematica, in tal senso, è la **nota prot. n. 4244/26 del 17.02.2026** (doc. 7, cit.), la quale si limita ad affermare l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria degli idonei, **richiamando genericamente l'esistenza di "condanne ostative all'assunzione"** e il venir meno dei requisiti di cui all'art. 2, lett. g), del bando, **senza fornire alcuna motivazione specifica in ordine alla natura dei fatti, alla loro attualità, né alla loro effettiva incidenza rispetto alle mansioni da svolgere.**

Sul punto, si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui la mera esistenza di una condanna penale non può legittimare automatismi espulsivi nell'ambito delle procedure selettive. In



Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

Già Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università di Catania
Senior Fellow Business School Luiss G. Carli di Roma
Cell. 3477050525

avv.brunocaruso@pec.ordineavvocaticatania.it
prof.avv.brunocaruso@laplaw.it

Avv. Gaetano Sanfilippo

Via Aloï, 26 - Catania (CT)
Tel./Fax 095 536614
Mob. 338 1390959

gaetano.sanfilippo@pec.ordineavvocaticatania.it
g.sanfilippo@laplaw.it

particolare, il Consiglio di Stato, sez. I, 05/05/2025, n. 442¹, ha di recente ribadito che,

*“In caso di condanna penale accertata nei riguardi di un candidato ad un pubblico concorso, **nessun effetto automatico di esclusione può giustificarsi**, tanto più che l'art. 85 del D.P.R. n. 3 del 1957 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede, in luogo della destituzione di diritto, l'apertura e lo svolgimento di un procedimento disciplinare volto proprio ad apprezzare e valutare in materia autonoma il reato e i fatti contestati anche in relazione all'attività che il soggetto è tenuto a svolgere per la pubblica amministrazione. Peraltro, se proprio con riferimento ad un impiegato già in servizio presso la pubblica amministrazione non può essere ipotizzata alcuna destituzione automatica pur in presenza delle fattispecie contemplate nel ricordato art. 85 del D.P.R. n. 3 del 1957, a maggior ragione ad analoghe conclusioni deve giungersi per il semplice candidato ad un concorso pubblico”.*

Anche la giurisprudenza ordinaria (Tribunale Bari, sez. lav., 6/07/2020, n. 1980) ha chiarito che,

*“È vero che **la condanna penale non è di per sé preclusiva della costituzione del rapporto di pubblico impiego**; e ciò non solo perché con la legge 29 ottobre 1984, n. 732, è venuto meno tra le condizioni per l'accesso al pubblico impiego il requisito della buona condotta (che poteva ritenersi escluso dalla condanna penale), ma soprattutto per la considerazione che la sentenza penale di condanna, come non può determinare la automatica destituzione di diritto ex art. 85 T.U. (richiedendosi a tal fine l'apertura del procedimento disciplinare), così non può considerarsi ostativa alla instaurazione del rapporto d'impiego...”.*

La giurisprudenza (T.A.R. Roma, Lazio, sez. I, 01/06/2020, n. 5819) ha, altresì, chiarito che,

“In caso di condanna emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., l'effetto estintivo si verifica ipso iure al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 445, comma 2, c.p.p., ovvero sia, se, nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una

¹ In senso analogo, T.A.R. Roma, Lazio, sez. V, 05/01/2023, n. 209, secondo il quale “La condanna penale non è di per sé preclusiva della costituzione del rapporto di pubblico impiego e ciò non solo perché con la l. 29 ottobre 1984 n. 732, è venuto meno tra le condizioni per l'accesso al pubblico impiego il requisito della buona condotta (che poteva ritenersi escluso dalla condanna penale), ma soprattutto per la considerazione che la sentenza penale di condanna, come non può determinare la automatica destituzione di diritto ex art. 85 del T.U. (richiedendosi, a tal fine, l'apertura del procedimento disciplinare), così non può considerarsi ostativa alla instaurazione del rapporto di impiego...”.

Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

Già Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università di Catania
Senior Fellow Business School Luiss G. Carli di Roma
Cell. 3477050525

avv.brunocaruso@pec.ordineavvocaticatania.it
prof.avv.brunocaruso@laplaw.it

Avv. Gaetano Sanfilippo

Via Aloï, 26 - Catania (CT)
Tel./Fax 095 536614
Mob. 338 1390959

gaetano.sanfilippo@pec.ordineavvocaticatania.it
g.sanfilippo@laplaw.it

contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso, si estingue ogni effetto penale e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena. Nelle ipotesi di condanna ex art. 444 c.p.p., quindi, il legislatore ha sostituito il tradizionale istituto della riabilitazione con una previsione automatica del riferito istituto. In sostanza, la riabilitazione può equipararsi all'automatica estinzione della condanna inflitta in sede di patteggiamento, attesa la sostanziale analogia fra gli effetti della riabilitazione, quali previsti dall'art. 178 c.p., e quelli del positivo decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 445, comma 2, c.p.p., con riguardo alla sentenza di applicazione della pena su richiesta. Ciò stante anche il dato testuale univoco dell'art. 445, comma 2, c.p.p. secondo cui l'estinzione del reato è soggetta alla condizione temporale e alla mancanza di ulteriori condanne".

ii. Nel caso di specie, la società resistente si è posta in aperto contrasto con i principi sopra richiamati, avendo disposto l'esclusione del ricorrente in via meramente automatica, **senza alcuna valutazione concreta e individualizzata della sua posizione.**

In particolare, la resistente ha ommesso qualsiasi apprezzamento in ordine alla **effettiva incidenza del precedente penale rispetto alle mansioni oggetto della selezione**, riferite al profilo di operatore di esercizio (conducente di autobus), **caratterizzate da attività materiali e operative, non tali da giustificare un automatismo espulsivo fondato sulla mera esistenza di precedenti penali**, a differenza di quanto avviene in procedure selettive relative a funzioni particolarmente sensibili, quali quelle per l'accesso alle forze armate o alla magistratura.

Il provvedimento impugnato si pone, inoltre, in violazione del regolamento aziendale ([doc. 11](#)), il quale stabilisce espressamente che i requisiti di ammissione e le modalità di selezione **devono essere ragionevoli e proporzionati rispetto al profilo professionale da ricoprire** (pag. 5 regolamento).



Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

Già Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università di Catania
Senior Fellow Business School Luiss G. Carli di Roma
Cell. 3477050525

avv.brunocaruso@pec.ordineavvocaticatania.it
prof.avv.brunocaruso@laplaw.it

Avv. Gaetano Sanfilippo

Via Aloï, 26 - Catania (CT)
Tel./Fax 095 536614
Mob. 338 1390959

gaetano.sanfilippo@pec.ordineavvocaticatania.it
g.sanfilippo@laplaw.it

Orbene, nel caso in oggetto, l'applicazione rigida e indiscriminata della clausola del bando relativa ai precedenti penali si rivela manifestamente sproporzionata e irragionevole, non essendo le mansioni in questione riconducibili a funzioni particolarmente sensibili o implicanti l'esercizio di poteri autoritativi, né tali da giustificare automatismi espulsivi fondati su precedenti penali risalenti ed estinti. In altri termini, la resistente ha attribuito al requisito in esame una valenza automaticamente preclusiva, finendo per esigere una condizione di incensuratezza assoluta, non prevista dalla normativa di riferimento, e, comunque, sproporzionata rispetto alle mansioni da svolgere.

iii. Inoltre, il precedente penale valorizzato dalla resistente ai fini espulsivi si connota per la sua **evidente tenuità**, trattandosi di un episodio isolato di modesta entità, peraltro risalente ad oltre trent'anni (anno 1996), e **definitivamente privo di rilevanza giuridica, in quanto oggetto di declaratoria di estinzione**, ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p.

A tal riguardo, come sopra ricordato, l'estinzione del reato costituisce un istituto di carattere sostanziale che determina il definitivo venir meno di ogni effetto penale della condanna, neutralizzandone la rilevanza sul piano giuridico e segnando, sul piano ordinamentale, il pieno recupero del soggetto. Una condanna ormai estinta non può, dunque, essere utilizzata quale causa automatica di esclusione, dovendo essere considerata, ai fini dell'accesso al lavoro, priva di attuale efficacia preclusiva, salvo una specifica e motivata valutazione di concreta incompatibilità, nella specie del tutto assente. Diversamente opinando si finirebbe per attribuire alla condanna penale **effetti preclusivi irreversibili** che l'ordinamento espressamente esclude, svuotando di contenuto la funzione sostanziale dell'istituto dell'estinzione del reato e ponendosi in contrasto con i principi sanciti dall'art. 27 Cost., che impongono la finalità rieducativa della pena e il pieno reinserimento del soggetto nella vita sociale e lavorativa.



Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

Già Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università di Catania
Senior Fellow Business School Luiss G. Carli di Roma
Cell. 3477050525

avv.brunocaruso@pec.ordineavvocaticatania.it
prof.avv.brunocaruso@laplaw.it

Avv. Gaetano Sanfilippo

Via Aloï, 26 - Catania (CT)
Tel./Fax 095 536614
Mob. 338 1390959

gaetano.sanfilippo@pec.ordineavvocaticatania.it
g.sanfilippo@laplaw.it

A ciò si aggiunga che, successivamente a tale episodio, **il ricorrente non ha riportato alcuna ulteriore condanna penale, mantenendo una condotta di vita irreprensibile.**

iv. Sotto il profilo professionale, il ricorrente ha svolto con continuità e profitto attività lavorativa proprio nel settore del trasporto pubblico, esercitando mansioni del tutto analoghe a quelle oggetto della procedura selettiva, senza che siano mai emersi rilievi disciplinari, contestazioni o profili di inaffidabilità.

In particolare, come attestato dalla documentazione in atti ([doc. 12](#)), prodotta unitamente alla domanda di partecipazione, il ricorrente ha maturato una significativa esperienza, avendo lavorato dal 01.12.2013 al 31.03.2018 presso la *Deutsche Bahn* (DB), principale operatore ferroviario tedesco interamente partecipato dallo Stato, e successivamente, dal 01.11.2018 al 31.12.2022, presso la *KVG Kassel*, società di trasporto pubblico locale operante nella gestione di reti di tram e autobus.

Tali esperienze lavorative, svolte in contesti organizzativi di elevato livello e sottoposti a rigorosi standard operativi, confermano, in modo concreto e oggettivo, la piena affidabilità, sotto il profilo professionale e personale, del ricorrente e l'assoluta irrilevanza del risalente precedente penale.

v. Nonostante tali elementi, la società resistente ha proceduto all'esclusione del ricorrente in assenza di qualsivoglia motivazione personalizzata, limitandosi a richiamare in modo automatico la clausola del bando.

Il provvedimento impugnato si fonda, pertanto, su un'applicazione meramente formale e automatica della suddetta previsione, in totale assenza di una valutazione concreta della posizione del ricorrente, della sua storia personale e professionale e della effettiva incidenza del precedente penale rispetto alle



Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

Già Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università di Catania
Senior Fellow Business School Luiss G. Carli di Roma
Cell. 3477050525

avv.brunocaruso@pec.ordineavvocaticatania.it
prof.avv.brunocaruso@laplaw.it

Avv. Gaetano Sanfilippo

Via Aloï, 26 - Catania (CT)
Tel./Fax 095 536614
Mob. 338 1390959

gaetano.sanfilippo@pec.ordineavvocaticatania.it
g.sanfilippo@laplaw.it

mansioni da svolgere, in aperto contrasto con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza in materia di divieto di automatismi espulsivi.

vi. Deve, infine, rilevarsi come l'interpretazione della clausola di cui all'art. 2, lett. g), del bando operata dalla società resistente risulti eccessivamente formalistica e, comunque, incompatibile con i principi di ragionevolezza e proporzionalità che devono informare anche l'esercizio del potere selettivo da parte delle società a partecipazione pubblica. Una interpretazione della clausola che conduca all'automatica esclusione del candidato, anche in presenza di un reato definitivamente estinto e risalente nel tempo, finirebbe, infatti, per attribuire alla stessa un effetto irragionevolmente preclusivo, in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di accesso al lavoro e di valutazione della rilevanza delle pregresse vicende penali rispetto alle mansioni da svolgere. La clausola di cui all'art. 2, lett. g), del bando, ove interpretata nel senso di imporre un automatismo espulsivo in presenza di precedenti penali, anche estinti e risalenti nel tempo, deve, pertanto, ritenersi illegittima, in quanto contrastante con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e con il consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude la legittimità di simili automatismi.

II. Illegittimità dell'esclusione per integrazione postuma della motivazione – Irrilevanza della presunta omissione dichiarativa relativamente a un reato dichiarato estinto – Violazione dei principi di proporzionalità e buona fede.

i. Come accennato in narrativa, in riscontro alla diffida inviata dal ricorrente in data 17.03.2026, la società resistente ha introdotto, per la prima volta, una diversa motivazione del provvedimento di esclusione, fondata sull'asserita natura mendace della dichiarazione resa in sede di domanda di partecipazione.

In via preliminare, deve rilevarsi l'illegittimità dell'integrazione, in via postuma, della motivazione del provvedimento impugnato. E infatti, mentre il



Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

Già Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università di Catania
Senior Fellow Business School Luiss G. Carli di Roma
Cell. 3477050525

avv.brunocaruso@pec.ordineavvocaticatania.it
prof.avv.brunocaruso@laplaw.it

Avv. Gaetano Sanfilippo

Via Aloï, 26 - Catania (CT)
Tel./Fax 095 536614
Mob. 338 1390959

gaetano.sanfilippo@pec.ordineavvocaticatania.it
g.sanfilippo@laplaw.it

provvedimento di esclusione si limitava a richiamare genericamente la sussistenza di “condanne ostative all’assunzione”, **solo con il successivo riscontro alla diffida la resistente ha introdotto una diversa e autonoma giustificazione, fondata sull’asserita natura mendace della dichiarazione resa dal ricorrente.**

Tale integrazione, in quanto del tutto nuova rispetto al contenuto del provvedimento originario, deve ritenersi inammissibile, non potendo la resistente integrare successivamente la motivazione di un atto già adottato.

La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che il provvedimento deve essere sorretto, sin dalla sua adozione, da una motivazione completa e coerente, non essendo consentito colmare in un momento successivo le carenze originarie dell’atto mediante integrazioni difensive. In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato (Sez. IV, 7 giugno 2023, n. 5592), che ha ritenuto illegittimo un provvedimento affetto da deficit motivazionale e difetto di istruttoria, non sanabile mediante successive giustificazioni. In senso analogo, si è espresso anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (1° settembre 2025, n. 693), secondo cui la legittimità del provvedimento deve essere valutata esclusivamente sulla base della motivazione in esso contenuta, non essendo consentito integrare o modificare successivamente le ragioni dell’atto mediante giustificazioni rese in sede difensiva.

Orbene, nel caso di specie, la resistente ha introdotto solo in un momento successivo una diversa giustificazione dell’esclusione, del tutto estranea al contenuto originario del provvedimento. Tale operazione integra una illegittima motivazione postuma, inammissibile e, pertanto, irrilevante ai fini della valutazione di legittimità dell’atto, la quale deve essere effettuata esclusivamente sulla base della motivazione originariamente espressa.

ii. Nel merito, si evidenzia che la mancata menzione in sede di autocertificazione di una condanna dichiarata estinta non può ritenersi mendace.



Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

Già Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università di Catania
Senior Fellow Business School Luiss G. Carli di Roma
Cell. 3477050525

avv.brunocaruso@pec.ordineavvocaticatania.it
prof.avv.brunocaruso@laplaw.it

Avv. Gaetano Sanfilippo

Via Aloï, 26 - Catania (CT)
Tel./Fax 095 536614
Mob. 338 1390959

gaetano.sanfilippo@pec.ordineavvocaticatania.it
g.sanfilippo@laplaw.it

E invero, **in un caso del tutto analogo a quello di specie** (selezione indetta dalla ATAC S.p.A. per l'assunzione di autisti), il Tribunale di Roma (Sez. Lav., 2/09/2019; [doc. 13](#)), ha affermato che:

“...dall'esame del casellario giudiziale (prodotto dal ricorrente e dalla resistente) e del certificato dei carichi pendenti (prodotto dal ricorrente), risulta che il ricorrente, nel termine di cinque anni dalla irrogazione della pena detentiva (non superiore ai due anni) congiunta a quella pecuniaria per il delitto di furto aggravato, non ha commesso alcun delitto o contravvenzione.

Il predetto reato di furto è pertanto estinto, così come ogni effetto penale [...].

*Per quanto sin qui chiarito, deve ritenersi che la condanna subita dal ricorrente (rectius la statuizione di applicazione della pena su richiesta congiunta delle parti) **sia ormai insussistente sul piano giuridico.***

La sua non menzione in sede di autocertificazione non può pertanto ritenersi mendace.

L'esclusione del ricorrente dalla graduatoria deve pertanto ritenersi ingiustificata”.

In altri termini, **un fatto penalmente estinto, privo di effetti giuridici e non risultante dal casellario, non può integrare un obbligo dichiarativo tale da fondare un giudizio di mendacità, né tantomeno giustificare un provvedimento espulsivo.**

In ogni caso, anche a voler ritenere formalmente non veritiera la dichiarazione rilasciata dal ricorrente, la giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Ancona, Marche, sez. I, 20/06/2014, n. 636; [doc. 14](#)) ha chiarito che deve trovare applicazione il principio del c.d. “falso innocuo”, laddove l'omissione riguardi un fatto risalente, di minima rilevanza e privo di effettiva incidenza sulla procedura selettiva. In particolare, si è affermato che:

“Non può allo stesso modo essere sottaciuta la particolarità del caso in esame, ove il reato di natura contravvenzionale è di natura eccezionalmente lieve, l'ammenda è stata regolarmente pagata dal ricorrente, e la fattispecie risale a sei anni prima della domanda concorsuale. Appare quindi ad avviso del Collegio, un'evidente sproporzione tra la natura della dichiarazione e le gravi conseguenze per



Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

Già Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università di Catania
Senior Fellow Business School Luiss G. Carli di Roma
Cell. 3477050525

avv.brunocaruso@pec.ordineavvocaticatania.it
prof.avv.brunocaruso@laplaw.it

Avv. Gaetano Sanfilippo

Via Aloï, 26 - Catania (CT)
Tel./Fax 095 536614
Mob. 338 1390959

gaetano.sanfilippo@pec.ordineavvocaticatania.it
g.sanfilippo@laplaw.it

il ricorrente, che si vede escluso da una procedura concorsuale già in fase avanzata.

A parere del Collegio, così come dedotto dal ricorrente, per ritenere che la dichiarazione non abbia inciso sull'affidabilità del ricorrente e che la stessa non si possa definire falsa secondo i termini di cui al citato 3.13 assume carattere decisivo la presenza dei presupposti per l'avvenuta estinzione del reato [...]. Nel caso in esame appare però del tutto sproporzionato disporre l'esclusione del ricorrente per una "falsa" dichiarazione relativa, ad un reato contravvenzionale dove i presupposti per l'estinzione si sono, a quanto risulta in atti, verificati circa quattro anni prima della falsa dichiarazione".

In sostanza, l'omissione in esame, riferita a un fatto risalente nel tempo (oltre trent'anni fa) ed estinto, integra, al più, un'ipotesi di falso innocuo, priva di qualsiasi incidenza sull'affidabilità del ricorrente e, pertanto, inidonea a giustificare l'esclusione dalla procedura.

iii. A quanto sopra argomentato si aggiunga che nel riscontrare la diffida trasmessa dal ricorrente in data 17.03.2026, la società resistente ha precisato che *"l'omessa dichiarazione di condanne penali in un concorso, **quando stabilita appositamente dal bando**, può comportare l'esclusione dalla procedura, anche se il reato non è ostativo all'assunzione in ragione del mancato rispetto dell'onere informativo"* (doc. 10, cit.). In sostanza, per ammissione della stessa resistente, l'effetto espulsivo per omessa dichiarazione di condanne penali può derivare esclusivamente da una espressa previsione del bando della selezione.

Nel caso di specie, tuttavia, **il bando non prevedeva alcuna clausola di esclusione automatica per dichiarazioni mendaci o omissioni relative a precedenti penali**. L'art. 3 del bando si limita, infatti, ad affermare che *"si precisa che il possesso dei requisiti verrà accertato nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e che, in casi di dichiarazioni mendaci, si procederà secondo quanto prescritto dal D.P.R. 445/2000"*, senza prevedere alcuna specifica clausola di esclusione automatica dalla procedura in caso di omissioni dichiarative relative a precedenti penali.



Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

Già Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università di Catania
Senior Fellow Business School Luiss G. Carli di Roma
Cell. 3477050525

avv.brunocaruso@pec.ordineavvocaticatania.it
prof.avv.brunocaruso@laplaw.it

Avv. Gaetano Sanfilippo

Via Aloï, 26 - Catania (CT)
Tel./Fax 095 536614
Mob. 338 1390959

gaetano.sanfilippo@pec.ordineavvocaticatania.it
g.sanfilippo@laplaw.it

La resistente ha, pertanto, disposto l'esclusione del ricorrente in assenza del necessario presupposto normativo, introducendo in via interpretativa un automatismo espulsivo non previsto dal bando e, pertanto, illegittimo.

iv. Da ultimo, deve evidenziarsi che l'omissione contestata al ricorrente sia eventualmente riconducibile ad una mera dimenticanza, del tutto compatibile con un comportamento in buona fede.

In primo luogo, il precedente penale in questione risale a molti anni fa ed è stato dichiarato estinto, con conseguente venir meno di ogni effetto penale, circostanza idonea a ingenerare nel ricorrente il legittimo convincimento della sua irrilevanza ai fini dichiarativi, tanto più in considerazione del fatto che dal certificato del casellario giudiziale rilasciato al medesimo non risultava alcuna iscrizione a suo carico (cfr. certificati del casellario giudiziale relativi agli anni 2025, 2020 e 2018, tutti privi di annotazioni; [doc. 15](#)).

Inoltre, il bando di selezione si limita a richiedere, in termini generici, il possesso del requisito di *“non aver a proprio carico condanne penali, anche non definitive”* (art. 2), senza precisare se debbano essere dichiarati anche precedenti ormai estinti o non risultanti dal certificato del casellario giudiziale. Una simile formulazione è suscettibile di essere ragionevolmente interpretata nel senso di escludere dall'obbligo dichiarativo fatti ormai privi di rilevanza giuridica, specie da parte di soggetti non dotati di specifiche competenze tecniche. Nel caso di specie, tale interpretazione risulta ulteriormente avvalorata dal limitato livello di istruzione del ricorrente, in possesso del solo titolo di studio della scuola secondaria di primo grado.

Sul punto, la giurisprudenza (cfr. T.A.R. Ancona, Marche, sez. I, 20/06/2014, n. 636, cit.) ha espressamente riconosciuto che, in presenza di fatti risalenti, di minima gravità e ormai estinti, ***“non può [...] essere esclusa una mera dimenticanza del ricorrente riguardo a un'infrazione [...] di scarsa gravità, risalente nel tempo”***. In altri termini, la giurisprudenza esclude che



Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

Già Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università di Catania
Senior Fellow Business School Luiss G. Carli di Roma
Cell. 3477050525

avv.brunocaruso@pec.ordineavvocaticatania.it
prof.avv.brunocaruso@laplaw.it

Avv. Gaetano Sanfilippo

Via Aloï, 26 - Catania (CT)
Tel./Fax 095 536614
Mob. 338 1390959

gaetano.sanfilippo@pec.ordineavvocaticatania.it
g.sanfilippo@laplaw.it

omissioni relative a fatti remoti, di scarsa gravità ed estinti possano essere automaticamente qualificate come mendaci, dovendo piuttosto essere valutate alla luce della buona fede e della loro concreta irrilevanza.

Nel caso di specie, ricorrono integralmente tali presupposti, dovendosi escludere qualsiasi intento elusivo o fraudolento e dovendosi, al contrario, qualificare la condotta del ricorrente come connotata da buona fede.

Del resto, in presenza di una clausola del bando formulata in termini generici e incerti, che non chiarisce se debbano essere dichiarati anche precedenti penali estinti o non risultanti dal casellario giudiziale, non può che farsi applicazione dei criteri di interpretazione secondo buona fede e affidamento, dovendosi ritenere che eventuali ambiguità della *lex specialis* – predisposta unilateralmente – non possano ricadere in danno del candidato. In tal senso, in via analogica, può richiamarsi il principio di cui all'art. 1370 c.c., secondo cui le clausole predisposte da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altra parte.

Orbene, l'omissione in esame non è idonea a incidere sul rapporto fiduciario con la resistente, né può legittimare un provvedimento espulsivo.

III. Sulla domanda cautelare ex art. 700 c.p.c.

i. Evidenziata, nei suesposti termini, la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris*, sussiste, altresì, nel caso di specie, il *periculum in mora*, che legittima l'adozione del provvedimento d'urgenza richiesto, in ragione della necessità per il ricorrente **di far fronte alle esigenze proprie e del nucleo familiare** (cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 08/07/2020; Tribunale di Milano, 29/10/2007, ord., Est. Scudieri; Tribunale di Caltanissetta, sez. lav., 23/09/2002).

Quanto al *fumus boni iuris*, va ribadito che il ricorrente risulta collocato al **n. 45 della graduatoria** degli idonei (doc. 3, cit.) e che, come da Ordine di servizio n. 17 del 11.03.2026, la società resistente ha già proceduto allo scorrimento della



Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

Già Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università di Catania
Senior Fellow Business School Luiss G. Carli di Roma
Cell. 3477050525

avv.brunocaruso@pec.ordineavvocaticatania.it
prof.avv.brunocaruso@laplaw.it

Avv. Gaetano Sanfilippo

Via Aloï, 26 - Catania (CT)
Tel./Fax 095 536614
Mob. 338 1390959

gaetano.sanfilippo@pec.ordineavvocaticatania.it
g.sanfilippo@laplaw.it

graduatoria **fino alla posizione n. 50** (assunzione del sig. Giuseppe Caltabiano). In assenza dell'illegittima esclusione, il ricorrente sarebbe stato già utilmente assunto **a far data dal 16.03.2026**, come da Ordine di servizio n. 17 del 11.03.2026.

Sotto il profilo del *periculum in mora*, **il ricorrente versa in una condizione di estrema precarietà economica**, atteso che non percepisce alcun reddito dal mese di luglio 2025, così come la moglie ([doc. 16](#)), anch'essa priva di redditi. Tale situazione di grave disagio economico è certificata dalla documentazione reddituale prodotta in atti, dalla quale emerge che il nucleo familiare è privo di redditi, come attestato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE ([doc. 17](#)), nonché da un indicatore ISEE estremamente basso, pari a euro 3.503,02 ([doc. 18](#)).

L'assenza di qualsiasi fonte di reddito evidenzia una situazione di concreta e attuale impossibilità, per il ricorrente e per la sua famiglia, di far fronte anche alle esigenze essenziali di vita.

La condizione economica del ricorrente risulta, peraltro, **ben al di sotto della soglia di povertà** individuata dai parametri ISTAT per la Regione Sicilia, che per un nucleo familiare composto da due adulti si attesta, negli anni più recenti, in misura superiore a euro 1.000 mensili ([doc. 19](#)).

In tale contesto, il permanere dell'illegittima esclusione dalla graduatoria – peraltro già oggetto di scorrimento – comporta il rischio imminente e irreparabile di **perdita definitiva dell'unica concreta opportunità lavorativa**, aggravando una condizione economica già compromessa.

Il pregiudizio subito dal ricorrente non è, dunque, suscettibile di integrale reintegrazione per equivalente, incidendo direttamente sul diritto del ricorrente e del suo nucleo familiare a una esistenza dignitosa.

Sussiste, pertanto, un pregiudizio grave, attuale e non altrimenti evitabile, idoneo a giustificare l'adozione della misura cautelare richiesta, consistente nella



Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

Già Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università di Catania
Senior Fellow Business School Luiss G. Carli di Roma
Cell. 3477050525

avv.brunocaruso@pec.ordineavvocaticatania.it
prof.avv.brunocaruso@laplaw.it

Avv. Gaetano Sanfilippo

Via Aloï, 26 - Catania (CT)
Tel./Fax 095 536614
Mob. 338 1390959

gaetano.sanfilippo@pec.ordineavvocaticatania.it
g.sanfilippo@laplaw.it

reintegrazione del ricorrente nella graduatoria e nel suo conseguente diritto all'assunzione.

ii. In via subordinata, ove l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere che l'instaurazione del rapporto di lavoro non possa essere disposta in via anticipatoria, si chiede il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire le retribuzioni maturate dalla data in cui lo stesso sarebbe stato utilmente destinatario dell'assunzione, ossia dal 16.03.2026, in ragione dello scorrimento della graduatoria, e fino all'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, quale conseguenza dell'inadempimento della società resistente, ai sensi dell'art. 1218 c.c.

Tale richiesta risulta pienamente ammissibile anche in sede cautelare, atteso che, secondo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, il provvedimento ex art. 700 c.p.c. può legittimamente anticipare gli effetti di statuizioni accessorie rispetto ad una pronuncia costitutiva, quali quelle aventi ad oggetto il pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali ed assistenziali (*ex multis*, Tribunale Matera, sez. lav., 02/03/2020, secondo il quale: *"Va affermata l'ammissibilità del provvedimento ex art. 700 c.p.c. relativamente alle statuizioni accessorie ad una pronuncia di accertamento o costitutiva, relativamente al pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali ed assistenziali, purché ricorrano, com'è ovvio, il fumus boni iuris ed il periculum in mora"*).

Nel caso di specie, tali presupposti risultano ampiamente dimostrati, con conseguente fondatezza della domanda cautelate proposta in via subordinata.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il sig. Vito Concetto Ventura, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, riservate più ampie e ulteriori deduzioni e difese, anche a seguito delle eccezioni, difese e conclusioni di controparte, formula le seguenti



Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

Già Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università di Catania
Senior Fellow Business School Luiss G. Carli di Roma
Cell. 3477050525

avv.brunocaruso@pec.ordineavvocaticatania.it
prof.avv.brunocaruso@laplaw.it

Avv. Gaetano Sanfilippo

Via Aloï, 26 - Catania (CT)
Tel./Fax 095 536614
Mob. 338 1390959

gaetano.sanfilippo@pec.ordineavvocaticatania.it
g.sanfilippo@laplaw.it

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente ricorso:

In via cautelare e d'urgenza,

- in via principale, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento di esclusione impugnato, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assunzione alle dipendenze della società resistente, in ragione della sua collocazione utile nella graduatoria e dell'avvenuto scorrimento della stessa, e, per l'effetto, condannare la resistente a porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'instaurazione del rapporto di lavoro, con inquadramento quale operatore di esercizio, pos. 1, parametro 140, area professionale 3, CCNL autoferrotranvieri, nonché al pagamento delle retribuzioni *medio tempore* maturate e non corrisposte;
- in via subordinata, ove non si ritenga di poter disporre l'instaurazione anticipata del rapporto di lavoro, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le retribuzioni maturate dalla data in cui lo stesso sarebbe stato utilmente destinatario dell'assunzione, ossia dal 16.03.2026, in ragione dello scorrimento della graduatoria, e sino alla effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, con condanna della società resistente al relativo pagamento, oltre accessori di legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Nel merito,

- accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla graduatoria degli idonei relativa alla procedura selettiva in oggetto;
- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere reintegrato nella predetta graduatoria nella posizione originariamente spettante;



Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

Già Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università di Catania
Senior Fellow Business School Luiss G. Carli di Roma
Cell. 3477050525

avv.brunocaruso@pec.ordineavvocaticatania.it
prof.avv.brunocaruso@laplaw.it

Avv. Gaetano Sanfilippo

Via Aloï, 26 - Catania (CT)
Tel./Fax 095 536614
Mob. 338 1390959

gaetano.sanfilippo@pec.ordineavvocaticatania.it
g.sanfilippo@laplaw.it

- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assunzione, con ogni effetto giuridico ed economico decorrente dalla data in cui lo stesso sarebbe stato utilmente assunto in ragione dello scorrimento della graduatoria, ossia dal 16.03.2026, e, per l'effetto, condannare la società resistente a porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'instaurazione del rapporto di lavoro alle condizioni previste dal bando e dal CCNL applicabile, con il riconoscimento delle retribuzioni *medio tempore* maturate e non corrisposte.

In via istruttoria,

- ove occorra, ordinare alla società resistente, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione degli atti e dei provvedimenti relativi allo scorrimento della graduatoria (ivi inclusi ordini di servizio e atti di chiamata), tra cui, in particolare, l'Ordine di servizio n. 17 dell'11.03.2026, al fine di accertare le posizioni effettivamente raggiunte e le conseguenti assunzioni disposte.

Con vittoria di spese, maggiorate del 30% ex art. 4, comma 1 bis, DM 55/2014 e ss.mm.ii., competenze e onorari.

Si producono i seguenti documenti indicati nel testo:

1. Bando autisti AMTS
2. Domanda di partecipazione
3. Graduatoria idonei
4. Richiesta documentazione
5. Certificato del casellario giudiziale
6. Certificato dei carichi pendenti
7. Nota prot. n. 4244-26 del 17.02.2026
8. Dichiarazione estinzione reato
9. Diffida e messa in mora
10. Riscontro diffida



Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

Già Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università di Catania
Senior Fellow Business School Luiss G. Carli di Roma
Cell. 3477050525

avv.brunocaruso@pec.ordineavvocaticatania.it
prof.avv.brunocaruso@laplaw.it

Avv. Gaetano Sanfilippo

Via Aloï, 26 - Catania (CT)
Tel./Fax 095 536614
Mob. 338 1390959

gaetano.sanfilippo@pec.ordineavvocaticatania.it
g.sanfilippo@laplaw.it

11. Regolamento selezioni
12. Certificati lavoro
13. Sentenza Tribunale di Roma
14. Sentenza TAR Marche
15. Certificati Italia-Germania
16. Certificato di Stato di famiglia
17. Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE
18. Attestazione ISEE
19. Soglia povertà
20. Certificato di idoneità fisica
21. Dichiarazione esenzione CU

Si dichiara, ai fini del versamento del contributo unificato, che trattasi di controversia individuale di lavoro privato per soggetto titolare di reddito IRPEF inferiore a 40.978,92 euro e che, pertanto, ai sensi dell'art. 9 comma 1-bis del D.P.R. n. 115/2002, nulla è dovuto.

Il valore della controversia è indeterminabile.

Catania, 20.04.2026

Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso

Avv. Gaetano Sanfilippo

